

## L. 23-3-1981 n. 93

**Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 1981, n. 87.**

### Epigrafe

*1. Finanziamenti delle comunità montane.*

*2. Ripartizione di fondi tra le comunità montane.*

*3. Espropri.*

*4. Delega di funzioni alle comunità montane.*

*5. Trasferimento di proprietà. Servizi.*

*6. Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità.*

*7. Ufficio di piano e personale.*

*8. Segretari delle comunità montane.*

*9. Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCCEM.*

*10. Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana.*

*11.*

### Tabella A

---

L. 23 marzo 1981, n. 93 <sup>(1)</sup>.

Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 <sup>(2)</sup>, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 1981, n. 87.

<sup>(2)</sup> Riportata al n. E/IX.

---

## *1. Finanziamenti delle comunità montane.*

I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5, [L. 3 dicembre 1971, n. 1102](#) <sup>(2)</sup>, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'art. 11, [L. 5 agosto 1978, n. 468](#) <sup>(3)</sup>, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 12, [L. 16 maggio 1970, n. 281](#) <sup>(4)</sup>.

Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo, 68-ter dello statuto speciale approvato con [legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1](#) <sup>(5)</sup>, e per il Mezzogiorno dell'art. 4, [L. 6 ottobre 1971, n. 853](#) <sup>(6)</sup>.

La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente <sup>(6/a)</sup>.

Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,

Il sesto comma dell'art. 5, [L. 3 dicembre 1971, n. 1102](#) <sup>(2)</sup>, è abrogato.

-----  
[\(2\)](#) Riportata al n. E/IX.

[\(3\)](#) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(4\)](#) Riportata alla voce Regioni.

[\(5\)](#) Riportata alla voce Trentino-Alto Adige.

[\(6\)](#) Riportata alla voce Cassa per il mezzogiorno.

[\(6/a\)](#) Comma così sostituito dall'art. 21, [D.L. 2 marzo 1989, n. 66](#), riportato alla voce Finanza locale.

[\(2\)](#) Riportata al n. E/IX.

---

## *2. Ripartizione di fondi tra le comunità montane.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'art. 5, [L. 3 dicembre 1971, n. 1102](#) <sup>(2)</sup>, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

-----

[\(2\)](#) Riportata al n. E/IX.

---

### 3. *Espropri.*

Gli espropri di cui al secondo comma dell'art. 9, [L. 3 dicembre 1971, n. 1102](#) <sup>(2)</sup>, e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 della predetta legge, sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla [L. 22 ottobre 1971, n. 865](#) <sup>(7)</sup>, e successive modificazioni ed integrazioni.

-----

[\(2\)](#) Riportata al n. E/IX.

[\(7\)](#) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.

---

### 4. *Delega di funzioni alle comunità montane.*

[I comuni possono delegare alle comunità montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunità stesse, sempre che tali comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti.

In ogni caso gli interventi finanziari della comunità montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani] [\(7/a\)](#).

-----

[\(7/a\)](#) Articolo abrogato dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto [D.Lgs. n. 267/2000](#).

---

### 5. *Trasferimento di proprietà. Servizi.*

Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.

Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.

Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'art. 5, [L. 3 dicembre 1971, n. 1102](#) <sup>(2)</sup>, la comunità montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari

fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati. La comunità montana potrà al riguardo formulare programmi di intervento per gli allacciamenti elettrici e telefonici di nuclei abitati e di case sparse, la cui realizzazione avrà luogo a norma delle disposizioni vigenti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la Società italiana per l'esercizio telefonico.

-----  
[\(2\)](#) Riportata al n. E/IX.

---

#### **6. Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità.**

[Le norme stabilite dalla [L. 12 dicembre 1966, n. 1078](#) <sup>(8)</sup>, e dagli articoli 31 e 32, [L. 20 maggio 1970, n. 300](#) <sup>(9)</sup>, le successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, nonché le norme delle [L. 26 aprile 1974, n. 169](#) <sup>(10)</sup>, e [L. 18 dicembre 1979, n. 632](#) <sup>(10)</sup>, e successive modifiche, si applicano anche ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane, facendo a tal fine riferimento ai comuni con popolazione pari a quella delle comunità montane.

Le norme dell'articolo 1 e dell'art. 3, [L. 12 dicembre 1966, n. 1078](#) <sup>(8)</sup>, si applicano, in ogni caso, ai presidenti delle comunità montane che hanno assunto le funzioni di unità sanitaria locale (USL) in base all'articolo 15, terzo comma, punto c), della [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#) <sup>(11)</sup> <sup>(11/a)</sup>.

-----  
[\(8\)](#) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

[\(9\)](#) Riportata alla voce Lavoro.

[\(10\)](#) Riportata alla voce Comuni e province.

[\(10\)](#) Riportata alla voce Comuni e province.

[\(8\)](#) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

[\(11\)](#) Riportata alla voce Sanità pubblica.

[\(11/a\)](#) Articolo abrogato dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto [D.Lgs. n. 267/2000](#).

---

#### **7. Ufficio di piano e personale.**

Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le comunità montane che non abbiano la disponibilità di personale comandato a

norma dell'art. 4, ultimo comma, della [L. 3 dicembre 1971, n. 1102](#) <sup>(12)</sup>, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'art. 2, [L. 11 marzo 1975, n. 72](#) <sup>(13)</sup>, all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:

comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;

comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;

comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunità montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'art. 6 del [decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946](#) <sup>(14)</sup>, come modificato dalla [legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43](#). È escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.

La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM).

-----

[\(12\)](#) Riportato al n. E/IX.

[\(13\)](#) Riportata al n. E/X.

[\(14\)](#) Riportato alla voce Finanza locale.

---

## 8. Segretari delle comunità montane.

Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con [regio decreto 3 marzo 1934, n. 383](#) <sup>(15)</sup>, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

[\(16\)](#).

Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali <sup>(16/a)</sup>.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la relativa tabella D della [L. 8 giugno 1962, n. 604](#), e successive modificazioni ed integrazioni <sup>(16/a)</sup>.

-----  
[\(15\)](#) Riportato alla voce Comuni e province.

[\(16\)](#) Il comma, che si omette, aggiunge un periodo all'art. 15, comma nono, [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), riportata alla voce Sanità pubblica.

[\(16/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 7, [D.L. 31 agosto 1987, n. 359](#), riportato alla voce Finanza locale.

[\(16/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 7, [D.L. 31 agosto 1987, n. 359](#), riportato alla voce Finanza locale.

---

### **9. Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCCEM.**

Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48, [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#) <sup>(11)</sup>, partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCCEM in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzioni di unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, punto c), della predetta legge.

-----  
[\(11\)](#) Riportata alla voce Sanità pubblica.

---

### **10. Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana.**

[\(17\)](#).

-----  
[\(17\)](#) Aggiunge un periodo all'art. 4, [L. 3 dicembre 1971, n. 1102](#), riportata al n. E/IX.

---

**11.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

-----

---

Tabella A <sup>(18)</sup>

Regioni e province autonome	Coefficienti
Provincia autonoma Trento. . . . .	1,425
Provincia autonoma Bolzano. . . . .	1,610
Valle d'Aosta . . . . .	1,623

Piemonte. . . . .	7,589	
Liguria . . . . .	3,082	
Lombardia . . . . .	9,040	
Veneto. . . . .	3,799	
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	2,348	
Emilia-Romagna. . . . .	4,449	
Marche. . . . .	3,359	(a)
Toscana . . . . .	6,093	(b)
Umbria. . . . .	4,713	
Lazio . . . . .	4,080	(c)
Abruzzo . . . . .	4,989	
Molise. . . . .	2,413	
Campania. . . . .	6,168	
Puglia. . . . .	2,957	
Basilicata. . . . .	4,653	
Calabria. . . . .	7,494	
Sicilia . . . . .	8,535	
Sardegna. . . . .	9,581	
	-----	
TOTALE . . . . .	100,000	

- 
- (a) (di cui 0,360 Marche sud)
  - (b) (di cui 0,332 Toscana sud)
  - (c) (di cui 1,127 Lazio sud)
- 

(18) Tabella così sostituita dall'art. 1, [D.M. 19 giugno 1984](#) (Gazz. Uff. 20 luglio 1984, n. 199), poi dall'art. 1, [D.M. 10 novembre 1987](#) (Gazz. Uff. 21 dicembre 1987, n. 297) ed infine dall'art. 1, [D.M. 29 maggio 1989](#) (Gazz. Uff. 20 luglio 1989, n. 168).